

DELIBERA N.310/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE
ALLA SOCIETÀ IL GELSOMINO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ITALIA 7") PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 4, D.LGS.
177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale della Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 recante *“Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”* e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 8 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Il Gelsomino S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Italia 7, avente sede in Firenze, in via delle Mantellate n. 4, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 29 e 30 settembre 2010 e 3 e 5 ottobre 2010; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato *“la sussistenza di n. 4 violazioni della disposizione contenuta nell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05, nel confronti della società Il Gelsomino S.r.l., [...] esercente l’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale “Italia 7”*;

VISTO l’atto – CONT. 8/11 – del 13 luglio 2011 e notificato in data 20 luglio 2011 che contesta alla società Il Gelsomino S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Italia 7, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 29 e 30 settembre 2010 e 3 e 5 ottobre 2010, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 10 agosto 2011, nonché in sede di audizione in data 12 settembre 2011, ha eccepito gli addebiti mossi in sede di contestazione e ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto *“il comma 7 dell’ art. 37 del D.L. 177/2005, permette alle emittenti televisive in ambito locale, in deroga alle disposizioni comunitarie in materia di inserzioni pubblicitarie nella trasmissione di opere cinematografiche, di effettuare oltre a quelle inserite nelle pause naturali dell’ opera medesima, due inserzioni pubblicitarie per atto o tempo, indipendentemente dalla durata dell’ opera stessa”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha prospettato a questa Autorità, in data 21 settembre 2011, *“verificata l’ effettiva applicabilità del comma 6 dell’ art. 37 e non del comma 4”*, di proporre *“l’ archiviazione della contestazione in oggetto”* relativamente alle giornate di programmazione del 29 e 30 settembre e del 3 e 5 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*, in combinato disposto con l’art. 37, comma 6, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni *“alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale, le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti”*;

RILEVATO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell’Autorità, che non si riscontra da parte della società Il Gelsomino S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Italia 7, avente sede in Firenze, in via delle Mantellate n. 4, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 29 e 30 settembre 2010 e del 3 e 5 ottobre 2010, la violazione, in 4 casi, della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, in quanto gli stessi rientrano nel campo di applicabilità dell’ articolo 37, comma 6 e che, pertanto, risulta meritevole di accoglimento la proposta del Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana;

RITENUTO, pertanto, di accogliere, la proposta di archiviazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana stante l' applicabilità, alla fattispecie oggetto di contestazione, del comma 6 dell' art. 37 del d.lgs. 177/05 in luogo del comma 4;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, per l'insussistenza della violazione contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

Delibera

L'archiviazione del procedimento n. 97/11/CA-CRC nei confronti della società Il Gelsomino S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Italia 7, avente sede in Firenze, in via delle Mantellate n. 4.
La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola